CODICE INTERNO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La Scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento del benessere di tutti e ciascuno studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la Scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la Scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare comportamenti che possano minare il benessere degli altri componenti del sistema scolastico.

In questo contesto vuole inserirsi il **Codice Interno**. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Il suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza, così come previsto dalla legislazione.

ART. 1 - FINALITÁ

La Scuola si propone di far acquisire alle studentesse e agli studenti attitudini orientate al rispetto, favorendo un clima di benessere adeguato alla convivenza democratica che possa preparare alla cittadinanza attiva.

Questo codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta per i docenti e per gli studenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.

ART. 2 – DIRITTO DEGLI STUDENTI

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Si definisce con il termine **BULLISMO**, l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni» legge 17 maggio 2024, n. 70.
Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:

- Il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- I comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;

- L'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

Intenzionalità (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima. L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.

Squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

Ripetizione: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
Esistono diverse tipologie di bullismo:

DIRETTO	FISICO/VERBALE	colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
	VERBALE/MESSAGGI	offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori
INDIRETTO	SOCIALE	pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità, basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione**, legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

BULLO	• mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima; • ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; • fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e consider • la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi; • ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; • esprime disimpegno morale.
VITTIMA	• subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli; • subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere); • spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima, ha minori capacità strategiche e controllo emotivo e ha fragilità personali.
SOSTENITORI DEL BULLO	• incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione; • possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo; • alcuni di loro sono **BULLI GREGARI** cioè sostenitori del comportamento del bullo.

SPETTATORI PASSIVI	• assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza; • molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza; • hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.

Esiste infine una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

Il **CYBERBULLISMO**, come il bullismo nella vita reale, ha conseguenze molto gravi; assume la forma di violenza psicologica, provocando danni interiori molto significativi e spesso non identificabili in tempo.
Come specificato per la prima volta nella L. 71/2017 all'art. 1, co. 2, con il termine cyberbullismo si intende «*Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o u.n gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*».
Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

- **Pervasività**: Non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (*Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok ecc.*), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).

- **Irreperibilità**: essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.
- **Anonimato**: per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.
- **Permanenza nel tempo**: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza
- **Diffusione di massa**: cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- **Gioco di ruolo**: il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto

In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico.
Bullismo e cyberbullismo sono strettamente intrecciati e l'uno sfocia molto spesso nell'altro. Alcune forme di bullismo sono molto simili nel bullismo *offline* e in quello *online*, altre sono necessariamente diverse perché legate alla tipologia di comportamenti, alle forme ed ai canali comunicativi.
Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse:

- **Esclusione**: estromissione intenzionale di un utente dall'attività online di un gruppo di amici;

- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**:molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di

 discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Happy slapping**: letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; e/o psicologica tra cui sexting, cyberstalking, furto di identità.

ART. 4 - PREVENZIONE

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

- promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;

- ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
- ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

ART. 5 - RUOLI E FUNZIONI

Il nostro Istituto opera grazie alla sinergia tra le potenzialità e i talenti di ciascuno. Il seguente funzionigramma rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità delle persone che s'impegnano nel processo di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto.

DIRIGENTE SCOLASTICO	• individua un Referente del bullismo e cyberbullismo; • definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo. • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione; • attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni; • prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia; • fa parte del Team Antibullismo e per l'Emergenza d'Istituto;

	• promuove la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO	• attraverso progetti promuove la conoscenza delle caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno del bullismo e cyberbullismo; • coordina attività di prevenzione; • coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo; • coinvolge in azioni di formazione e informazione, docenti, studenti, genitori e tutto il personale scolastico; • crea contatti con le agenzie territoriali con finalità di prevenzione (servizi sociali e sanitari, forze di polizia, ecc.); • cura rapporti in rete con altre scuole e con il Ministero (giornate dedicate sulla sicurezza in internet); • monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo; • informa sulle sanzioni e responsabilità di natura civile e penale.

TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA	Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, devono prevedere un Team Antibullismo e per l'Emergenza. Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team è coordinato dal Referente. Esso: ● individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione; ● riceve la "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" ● consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima; ● individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale; ● in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.
TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO	● la Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un Tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte: Dirigente Scolastico, Docenti collaboratori del DS, Docente Funzione STrumentale per l'Inclusione e prevenzione del disagio, Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, Referente per la Legalità, Animatore Digitale, Referente per lo sportello ascolto - CIC, Rappresentanti dei genitori (n. 2) e Rappresentanti degli studenti (n. 2 - uno per il biennio e uno per il triennio). Il Tavolo permanente si riunisce almeno tre volte l'anno. I verbali sono archiviati e sintetizzati in un report annuale di trasparenza interna.

COLLEGIO DOCENTI	• predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità; • promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali. • propone, condivide e promuove esperienze didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
CONSIGLIO DI CLASSE	• favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie; • propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; • segnala, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta, eventuali atti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva; • interviene a fronte di comportamenti sanzionabili applicando quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.
DOCENTI	• ricercano e mettono in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe; • prediligono modalità di lavoro cooperativo; • orientano gli studenti e le studentesse nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.

PERSONALE ATA	• vigila negli spazi scolastici comuni e, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento. • il personale ATA partecipa a percorsi di formazione obbligatori sul riconoscimento dei segnali di bullismo e sulla procedura di segnalazione interna.
GENITORI	• controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale; • si informano sull'operato della scuola e collaborano con la stessa come previsto dal Patto di corresponsabilità; • conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo; • partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'istituzione scolastica.
STUDENTI	• partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; • applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale; • non utilizzano telefoni cellulari, *smartphone* e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica ed educativa, salvo che quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92 (Circ. 0107190 del 19 dicembre 2022 del MIM).

ART. 6 - PROTOCOLLO IN CASO DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola garantisce percorsi di sostegno psicologico, tutoraggio scolastico e accompagnamento personalizzato per le vittime, fino al reinserimento sereno nel gruppo classe.

In caso di necessità di segnalazione di un presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo il primo passo è segnalare. Le segnalazioni online sono raccolte tramite piattaforme sicure su server scolastici o certificati UE. Il DPO effettua un audit annuale per verificarne la conformità. Chiunque appartenga al contesto scolastico può effettuare una segnalazione attraverso il modulo Google preposto presente nel sito di istituto e consultabile al seguente link:

https://isissverdi.edu.it/servizio/segnalazione-atti-di-bullismo-e-cyberbullismo -a- scuola/

A seguito della segnalazione la/le vittime saranno contattate direttamente dal Referente bullismo e cyberbullismo della scuola, che si occuperà di ascoltare attentamente la descrizione dei fatti e compilerà un verbale di primo colloquio. Il Referente si occuperà contestualmente di avvisare il coordinatore e il consiglio della classe coinvolta al fine di monitorare eventuali comportamenti a rischio.
A seguito della valutazione dei fatti descritti, il Referente bullismo e cyberbullismo si confronterà con il Dirigente Scolastico per vagliare i fatti e valutare la possibilità di convocare il presunto bullo e, eventualmente, le famiglie degli alunni coinvolti.
Contestualmente, il Referente bullismo e cyberbullismo insieme al Dirigente scolastico, valuteranno se sia necessario avviare un percorso mirato sulla classe mediante il supporto di professionisti interni o esterni all'istituto (ad esempio: psicologo d'istituto).

<table>
<tr><th colspan="3">PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE E ATTIVAZIONE PROCEDURA</th></tr>
<tr><td>1° Fase</td><td></td><td>PRIMA SEGNALAZIONE mediante MODULO Google.</td></tr>
<tr><td>2° Fase</td><td>entro 2 giorni dalla prima segnalazione</td><td>Compilazione della SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA.
Colloquio di approfondimento, compilazione verbale e comunicazione al Consiglio di classe.
Scopo
● avere informazioni sull’accaduto;
● valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
● avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli;
● capire il livello di sofferenza della vittima;
● valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
● prendere una decisione per la gestione del caso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3° Fase</td><td rowspan="2"></td><td>DEFINIZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE. Confronto con Dirigente Scolastico e convocazione alunni/genitori.</td></tr>
<tr><td>GESTIONE attraverso uno o più interventi:
● approccio educativo con la classe (insegnanti di classe);
● interventi individuale (psicologo d’istituto/insegnante con competenze trasversali);
● gestione della relazione (psicologo d’istituto/insegnante con competenze trasversali/team);
● coinvolgimento della famiglia (dirigente scolastico/team);
● supporto intensivo a lungo termine e di rete accesso ai servizi del territorio tramite dirigente scolastico/team/famiglia).

Nei casi con rilevanza penale, la procedura prevede: (a) informazione immediata alle famiglie; (b) attivazione dei servizi sociali competenti; (c) segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Ogni fase deve essere verbalizzata.</td></tr>
</table>

4° Fase	entro una settimana/un mese	**MONITORAGGIO:** • BREVE TERMINE: una settimana dal termine della gestione; • LUNGO TERMINE: un mese dal termine della gestione.

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sono conservati su server interni alla scuola o conformi alla normativa europea, previa informativa alle famiglie. Il DPO ne verifica la conformità.

ART. 7 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari

o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.